

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DPR 633/72 - IVA



ART. 1

“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni. L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.”

ART. 1

“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni (**Art.2**) e le prestazioni di servizi (**Art.3**) effettuate (**Art.6**) nel territorio dello Stato (**Art.7**) , nell'esercizio di imprese (**Art.4**) o nell'esercizio di arti e professioni (**Art.5**). L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle importazioni da chiunque effettuate.”

CESSIONI DI BENI (ART. 2)

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

CESSIONI DI BENI (ART. 2)

Costituiscono inoltre cessioni di beni:

- 1) le vendite con riserva di proprietà;
- 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà;
- 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti e acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- 4) le cessioni gratuite di beni;
- 5) la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
- 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo.

CESSIONI DI BENI (ART. 2)

Non sono considerati cessioni di beni:

- a)** le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro compresi le valute estere e i crediti in valute estere; valori bollati e postali e marche assicurative; azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci; quote sociali o associative; aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa gestiti distintamente e con contabilità separata; terreni, comprese le aree edificabili, e le relative pertinenze e scorte incluse nella cessione; giornali quotidiani;
- b)** le cessioni fatte a titolo di sconto, abbuono o premio;
- c)** le cessioni di campioni gratuiti appositamente contrassegnati;

CESSIONI DI BENI (ART. 2)

- d)** le cessioni di cui al n. 4) fatte ad enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica;
- e)** le cessioni di cui al n. 4) fatte a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- f)** i conferimenti nelle società ed enti di cui al n.6) ed i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni.

PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 3)

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere.

PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 3)

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi:

- 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
- 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, a marchi ed insegne e a diritti d'autore;
- 3) prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari ed esclusi i prestiti obbligazionari;
- 4) le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
- 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 3)

Le assegnazioni indicate al n.6) dell'art.2 costituiscono prestazioni di servizi quando hanno per oggetto prestazioni di cui al primo comma o ai numeri 1), 2) e 5) del secondo comma del presente articolo.

PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 3)

Non costituiscono prestazioni di servizi:

le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) dell'art.2 ne' le cessioni di contratto e le prestazioni di mandato e di mediazione relative agli atti di cui alla lettera a) del terzo comma dello stesso articolo.

ESERCIZIO DI IMPRESA (ART. 4)

Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni relativi all'impresa e le prestazioni di servizi rientranti nell'attività propria dell'impresa fatte da imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

ESERCIZIO DI IMPRESA (ART. 4)

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

- 1)** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società indicate negli articoli 2200, 2507 e 2546 del codice civile e nell'art. 278 del codice della navigazione;
- 2)** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti pubblici o privati diversi dalle società, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

ESERCIZIO DI IMPRESA (ART. 4)

Non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese:

le prestazioni di servizi rese da società o associazioni costituite fra artisti o professionisti esclusivamente per l'esercizio in forma associata di arti o professioni intellettuali e da società fiduciarie e di revisione aventi per oggetto esclusivamente le attività indicate nell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI (ART. 5)

Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni:

- ▶ le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, sempre che la prestazione rientri nell'attività esercitata, nonché quelle rese dalle società e associazioni indicate nel quarto comma dell'art.4.
- ▶ Si considerano effettuate ad imprese le prestazioni di servizi rese ai soggetti indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 4 in relazione all'attività dell'impresa o della distinta organizzazione e, in ogni caso, quelle rese alle società e agli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (ART. 6)

Le **CESSIONI DI BENI** si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (ART. 6)

Le **PRESTAZIONI DI SERVIZI** si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

TERRITORIALITÀ (ART. 7)

- a) per **STATO o TERRITORIO DELLO STATO** si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano.

TERRITORIALITÀ (ART. 7)

b) per **COMUNITA' o TERRITORIO DELLA COMUNITA'** si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con le seguenti esclusioni oltre a quella indicata alla lettera a):

- per la Germania le isole Helgoland e il territorio di Busingen
- per la Spagna Ceuta, Melilla, e le isole Canarie
- per la Francia i dipartimenti oltremare (Guadalupa, Guaina, Martinica e Riunione) e Andorra
- per la Grecia il monte Athos
- per la Gran Bretagna le isole anglo normanne (Jersey, Guernsey)
- per la Finlandia le isole Aland

Sono escluse anche la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.

TERRITORIALITÀ (ART. 7)

Sono, al contrario, inclusi nel territorio comunitario, nonostante non rientrino, talvolta, nel territorio di alcun Stato membro:

- il Principato di Monaco che, solo dal punto di vista fiscale, viene compreso nel territorio della Francia;
- l'isola di Man che, solo dal punto di vista fiscale, viene compresa nel territorio del Regno Unito;
- le zone di Akotiri e Dhekelia che sono sotto la sovranità del Regno Unito ma che dal punto di vista fiscale sono ricomprese nel territorio di Cipro.

TERRITORIALITÀ - CESSIONI DI BENI (ART. 7 BIS)

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato, e quindi soggette ad IVA, se si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

- a)** il bene si trova in Italia al momento dell'effettuazione dell'operazione, quindi al momento della consegna o spedizione dello stesso
- b)** le cessioni hanno per oggetto:
 - ▶ beni immobili esistenti sul territorio dello Stato
 - ▶ beni mobili nazionali, nazionalizzati, comunitari o in temporanea importazione.

TERRITORIALITÀ – PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 TER)

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- a)** quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
- b)** quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato

TERRITORIALITÀ – PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7 TER)

Si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

- a)** i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;
- b)** gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, co. 4, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- c)** gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE (ART. 8)

Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura

CESSIONE ALL'ESPORTAZIONE (ART. 8)

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea;

c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE (ART. 8 BIS)

Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell' articolo 8 :

a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50;

a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) le cessioni [di navi e] di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE (ART. 8 BIS)

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;

e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);

e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.

SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

(ART. 9)

Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

- 1)** i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
- 2)** i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
- 3)** i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine - letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione ...;

SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI (ART. 9)

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione ...; i servizi relativi alle operazioni doganali;

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi ai beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI (ART. 9)

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione;

7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;

OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA (ART. 10)

Le operazioni **ESENTI IVA** sono operazioni che non comportano il sorgere del debito d'imposta ma, come avviene per le altre operazioni IVA imponibili e non imponibili, determinano il campo di applicazione della normativa di riferimento.

OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA (ART. 10)

Le esenzioni IVA sono previste dall'art. 10. Si tratta di un'elencazione molto numerosa di diverse fattispecie che possono essere ricondotte alle seguenti categorie di esenzioni:

- ▶ prestazioni sanitarie;
- ▶ attività educative e culturali;
- ▶ operazioni relative a riscossione di tributi;
- ▶ esercizio di giochi e scommesse;
- ▶ prestazioni di mandato e mediazione;
- ▶ operazioni in oro;
- ▶ alcune operazioni immobiliari.

BASE IMPONIBILE (ART. 13)

La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE (ART. 14)

Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

ESCLUSIONI DAL COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE (ART. 15)

Si tratta di operazioni che non rilevano ai fini IVA.

Di conseguenza, le **ESCLUSIONI IVA** art. 15 non comportano obblighi di pagamento (quindi sostanziali) né obblighi formali (non concorrono alla formazione del volume d'affari).

ESCLUSIONI DAL COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE (ART. 15)

Non concorrono a formare la base imponibile:

- 1)** le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- 2)** il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

ESCLUSIONI DAL COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE (ART. 15)

- 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
- 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
- 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA (ART. 16)

- 1) L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del **ventidue per cento** della base imponibile dell'operazione.
- 2) L'aliquota è ridotta al **quattro, al cinque e al dieci per cento** per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A , salvo il disposto dell'articolo 34.
- 3) Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

TABELLA A DPR 633/72

PARTE II – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento

- 1) ...
- 2) ...
- 3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
- 4) burro, formaggi e latticini;
- 5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 – ex 07.03 – ex 07.04);
- 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati;
- 7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
- 8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri;
- 9) frumento....

TABELLA A DPR 633/72

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento

- 1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
- 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate in salamoia, secche o affumicate;
- 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate;
- 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati;
- 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate;
- 7) ...

DETRAZIONE (ART. 19)

Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI (ART. 21)

1) Per ciascuna operazione imponibile **il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura**, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per **fattura elettronica** si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.
...Omissis.....

2) La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m)..... omissis

3) Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), **sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile**. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4) La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

5)*omissis*...

6).....*omissis*...

7) Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

8).....*omissis*...

COMMERCIO AL DETTAGLIO E ATTIVITA' ASSIMILATE (ART. 22)

1) L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

COMMERCIO AL DETTAGLIO E ATTIVITA' ASSIMILATE (ART. 22)

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;

6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;

6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

2) omissis

COMMERCIO AL DETTAGLIO E ATTIVITA' ASSIMILATE (ART. 22)

3) Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE (ART. 23)

1) Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE (ART. 23)

2) Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

3) Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma.

REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI (ART. 24)

1) I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.

2) Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI (ART. 24)

3) Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

4) I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI (ART. 25)

1) Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

[2) ...]

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI (ART. 25)

3) Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

4) Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21 , commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

[5) ...]

6)..... omissis

VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA (ART. 26)

1) Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA (ART. 26)

2) Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA (ART. 26)

3) La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

[..]

5) omissis

6) omissis

VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA (ART. 26)

7) La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8) Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9) omissis

10) omissis

11) omissis

12) omissis

LIQUIDAZIONI E VERSAMENTI MENSILI (ART. 27)

[1) ...]

[2) ...]

3) Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

4) Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.